



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

II Sezione Civile

Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25702/2019 R.G.

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3,

rappresentata e difesa dall'Av
procura in atti.

....., in virtù di

ATTRICE

CONTRO

rappresentata e difesa dall

.....

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.3.2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ha chiesto ordinarsi alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la consegna di copia della documentazione contabile dei conti nn. 62825.08-62829.77-62830.70.



119 Tub, ma ritiene di non condividere tale impostazione, come gli altri colleghi della sezione, per le seguenti considerazioni.

Invero, il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di tale comunicazione; il secondo comma della citata disposizione prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, come quelli in esame, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Tale obbligo di rendicontazione va distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal quarto comma dell'art. 119. A ben vedere la norma stabilisce due regole - la prima a carico della Banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente, la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo - lasciando per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede, laddove, ancorando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119 TUB, perché ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri.

Orbene, nel caso in esame la pretesa fatta valere dai ricorrenti con il presente giudizio troverebbe il suo fondamento non già nel comma 4 dell'art. 119 TUB, bensì nel comma 1 del citato articolo, atteso che la ricorrente ha chiesto la consegna degli estratti conto e non già di documentazione inerente le singole operazioni.

L'art. 119 tub è una norma di carattere generale che prescrive che nei contratti di durata, tra i quali rientra certamente il mutuo, i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, *in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.* In caso di mancato invio, il cliente può chiedere alla banca l'ordine giudiziale di consegna, anche tramite decreto ingiuntivo.

Il quarto comma dell'art. 119 fa riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, riferendosi, dunque, alle singole operazioni. Queste ultime vanno tenute ben distinte dall'estratto conto o dalle comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (tra le quali rientrano certamente gli estratti conto), consistente, invece, nella mera operazione



aritmetica contabile, periodicamente effettuata dalla banca, per determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti con il cliente.

Dunque, nel caso di specie, è applicabile la disciplina contenuta nell'art 119 co 1 e 2 TUB che riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Tale previsione, prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell'art 119 TUB, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto.

Appare chiaro, quindi, che l'art 119, ai commi 1 e 2, TUB introduce uno specifico obbligo della banca, su richiesta di parte, di trasmettere, alla scadenza del contratto, la comunicazione in ordine allo svolgimento integrale del rapporto.

Per tali ragioni sussiste il diritto della correntista ad ottenere la consegna dei documenti oggetto della domanda cautelare.

Ne consegue il rigetto della domanda di merito proposta dalla banca, non potendosi accertare alcuna prescrizione del diritto della convenuta e sussistendo, viceversa, il diritto di quest'ultima ad ottenere la consegna della documentazione inerente l'intero svolgimento dei rapporti negoziali oggetto di domanda.

La soccombenza giustifica la condanna della banca attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore anticipatario e ai sensi del DM 147/2022 verso i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda e condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv _____, che liquida in € 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 147/2022.

Napoli, 8.6.23

Il Giudice

Dott. Roberto Notaro

